

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 12**

Riunione del 21 novembre 2012

73.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **VOLLEY PROJECT PONTEGAGNANO ASD** (già PALLAVOLO COGEMAL SSD RL) **n.p. Presidente p.t.**
- **MALANGONE CARMINE** **n.q. Presidente p.t.**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente f.f. - Relatore
- Avv. Francesca R.Pettinelli - Componente
- Avv. Antonio Amato - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Vista la comunicazione con deferimento del Giudice di Lega, del 31 luglio 2012, deliberava di procedere all'instaurazione del presente giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G.

Detto deferimento del Giudice di Lega aveva ad oggetto:

- **VOLLEY PROJECT Pontecagnano ASD** (già PALLAVOLO COGEMAL ssd rl Pontecagnano), in persona del Presidente p.t. per: violazione dell'art. 5, punto d) del Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 femminile per l'annata sportiva 2011/2012, per non avere adempiuto alle scadenze del 30 giugno 2012 e del 20 luglio 2012 al pagamento delle rate pattuite nei verbali di conciliazione sottoscritti dinanzi la Camera di Conciliazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile in favore delle atlete Isabella Zilio, Tsekova Petya Lyubomirova nonché del tecnico Mauro Marasciulo.

Per tale violazioni veniva proposta la sanzione:

- della penalizzazione di 5 punti nella classifica di regular season della stagione sportiva 2012/2013 in relazione al mancato pagamento delle rate alla scadenza del 30 giugno 2012;
- ulteriori 5 punti di penalizzazione nella classifica di regular season della stagione sportiva 2012/2013 per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 20 luglio 2012;

- **MALANGONE CARMINE** n.q. Presidente p.t. della Pallavolo VOLLEY PROJECT Pontecagnano ASD (già PALLAVOLO COGEMAL ssd rl Pontecagnano), per gli stessi fatti contestati al sodalizio, con proposta di interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di Società di Lega:

- per anni tre per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 30 giugno 2012;
- di ulteriori anni tre per il mancato pagamento relativo alla scadenza del 20 luglio 2012.

Nella riunione del 21 novembre 2012 era presente il sig. Carmine Malangone in proprio e **non** anche nella qualità di legale rappresentante p.t. del sodalizio in quanto dimessosi dalla carica a far data dal 2 luglio 2012.

Il sig. Carmine Malangone, tutt'oggi tesserato presso codesta federazione, si riportava integralmente alla memoria difensiva precedentemente depositata chiedendo il non luogo a sanzione.

Nessuno è comparso per il sodalizio deferito benché regolarmente convocato in persona del Presidente p.t..

Nessuno è comparso per la Lega Pallavolo Serie A femminile.

Osserva la Commissione

Come in precedenza rilevato, la vicenda non è nuova a questa Commissione che:

- con comunicato ufficiale n. 23/2012 ha sanzionato gli odierni deferiti con la penalizzazione a carico del sodalizio di 1 punto in classifica e l'interdizione per giorni 15 per il Presidente p.t. in ragione del ritardo con cui era stata adita la Camera di Conciliazione per la definizione delle posizioni debitorie nei confronti dei/le propri/e tesserati/e;

- con comunicato ufficiale n. 38/2012 ha sanzionato gli odierni deferiti con la penalizzazione per il sodalizio di punti 5 in classifica e l'interdizione del Presidente p.t. per anni 3 (successivamente ridotta in appello a mesi 18) per il mancato pagamento della prima rata alla scadenza del 31 marzo 2012;

- con comunicato ufficiale n. 58/2012 ha ulteriormente sanzionato gli odierni deferiti con la penalizzazione per il sodalizio di punti 1 in classifica e l'interdizione del Presidente p.t. per anni 3 per il mancato pagamento delle successive rate alle scadenze del 30 aprile e del 31 maggio 2012.

Appare altresì necessario ribadire che i mancati pagamenti oggetto del presente procedimento afferiscono ai medesimi verbali oggetto dei tre precedenti procedimenti.

Proprio in relazione al mancato pagamento della prima rata alla scadenza pattuita del 31 marzo 2012, questa Commissione, in considerazione del numero cospicuo delle atlete coinvolte, aveva ritenuto applicare il massimo della sanzione stabilita in 5 punti di penalizzazione a carico del sodalizio e dell'interdizione del Presidente p.t. (all'epoca Carmine Malangone) per anni tre (sanzione successivamente ridotta in appello a 18 mesi).

Senonché, il mancato pagamento delle successive rate relative ai medesimi verbali di conciliazione, come già in precedenza rilevato con comunicato ufficiale n. 58/2012, integra una ulteriore violazione dell'art. 5, punto d) del Regolamento Ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 femminile posta in essere in continuazione della condotta illecita già sanzionata.

Riunite così le distinte condotte, si ritiene opportuno infliggere ai soggetti deferiti delle sanzioni in misura sensibilmente ridotta rispetto a quelle richieste dalla Lega Pallavolo serie A femminile.

Ed infatti, questa Commissione resta dell'avviso che non apparirebbe equo riservare a coloro che in sede di conciliazione abbiano concordato un pagamento in ratei plurimi e si siano successivamente resi inadempienti, un trattamento peggiore rispetto a coloro che abbiano mancato di onorare una promessa di pagamento in unica rata, magari per i medesimi importi.

Stesse considerazioni valgono per il Presidente, Sig. Carmine Malagone.


Questa Commissione ritiene invece di non poter procedere nei confronti del Signor Malagone Carmine in relazione al mancato pagamento della rata del 20 luglio 2012 perché non più in carica all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

La Commissione giudicante nazionale dispone applicarsi:

- (in relazione al mancato pagamento della rata con scadenza 30 giugno 2012) l'ulteriore interdizione di **giorni 45** da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega al Sig. **Carmine Malagone** da aggiungersi alle precedenti sanzioni interdittive;
- (in relazione al mancato pagamento delle rate con scadenza 30 giugno e 20 luglio 2012) l'ulteriore penalizzazione per la **Volley Project Pontecagnano asd** di **punti uno** di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012-2013.

ILPRESIDENTE f.f.
Avv. Thomas Martone



Roma, 29 novembre 2012